



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 133/13**  
Lussemburgo, 17 ottobre 2013

Sentenza nella causa C-533/11  
Commissione / Belgio

**Il Belgio è condannato al pagamento di un'ammenda di 10 milioni di euro per l'omessa esecuzione della sentenza della Corte dell'8 luglio 2004 ([C-27/03](#)) concernente il trattamento delle acque reflue urbane**

*Al Belgio è parimenti imposto il pagamento di una penalità se non si conforma integralmente alla sentenza C-27/03, la cui omessa esecuzione persiste riguardo a cinque agglomerati*

La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane<sup>1</sup> disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni provocate dallo scarico di acque reflue urbane.

Nella sua sentenza dell'8 luglio 2004, Commissione/Belgio ([C-27/03](#)), la Corte ha dichiarato che il Belgio aveva violato diverse disposizioni di tale direttiva sulla base del rilievo che 114 agglomerati della Regione fiamminga, 60 agglomerati della Regione vallona e l'agglomerato di Bruxelles non si erano conformati ai requisiti della direttiva.

Quando è stato introdotto il presente ricorso da parte della Commissione europea, l'infrazione persisteva per un agglomerato fiammingo, 21 agglomerati valloni nonché l'agglomerato di Bruxelles. Successivamente, all'udienza, la Commissione ha convenuto che le misure necessarie non erano state adottate riguardo a soli cinque agglomerati<sup>2</sup>. Alla luce di tali elementi, la Commissione ha modificato le sue domande circoscrivendo ulteriormente l'oggetto della controversia.

Nella sua sentenza odierna, anzitutto, la Corte dichiara che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato del 26 giugno 2009, il Belgio non aveva adottato tutte le misure necessarie per conformarsi integralmente alla sentenza del 2004 ed è, pertanto, venuto meno agli obblighi cui è tenuto in forza del Trattato sul funzionamento dell'UE<sup>3</sup>.

Quanto alla determinazione dell'importo della somma forfettaria, la Corte ricorda che l'inadempimento è persistito per circa 9 anni, il che è eccessivo, anche se deve riconoscersi che gli adempimenti da eseguire richiedevano un periodo significativo di diversi anni e che l'esecuzione della sentenza del 2004 va considerata ad un punto avanzato, se non quasi completa.

Per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, la Corte rileva che, classificando l'integralità del suo territorio quale «area sensibile», ai sensi della direttiva, il Belgio ha riconosciuto la necessità di una tutela ambientale rafforzata dello stesso. Orbene, il mancato trattamento delle acque reflue urbane arreca un pregiudizio all'ambiente.

Tuttavia, la Corte ricorda che il Belgio ha affrontato investimenti impegnativi per l'esecuzione della sentenza del 2004, compiendo progressi considerevoli. I progressi, peraltro, erano già sostanziali alla scadenza del termine fissato dal parere motivato. Inoltre, la Corte sottolinea che il Belgio ha pienamente cooperato con la Commissione nel corso del procedimento.

<sup>1</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dalla direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998 (GU L 67, pag. 29).

<sup>2</sup> Vale a dire Amay, Malmédy, Herve, Bastogne-Rhin e Liège-Sclessin.

<sup>3</sup> Articolo 260, paragrafo 1, TFUE.

In tale contesto, la Corte ritiene di procedere a un'equa valutazione delle circostanze del caso fissando una somma forfettaria dell'importo di EUR 10 milioni che il Belgio dovrà versare.

Inoltre, tenuto di tutte le circostanze, la Corte considera adeguata l'imposizione di una penalità dell'importo di EUR 4 722 al giorno.

Quanto alla periodicità della penalità, conformemente alla proposta della Commissione, dato che la produzione della prova della conformità alla direttiva 91/271 può richiedere un certo tempo, e per tener conto del progresso eventualmente compiuto da detto Stato membro, la Corte considera adeguato un calcolo della penalità effettuato sulla base di periodi di sei mesi, riducendo il totale relativo a tali periodi (vale a dire una penalità di EUR 859 404 per semestre di ritardo) di una percentuale corrispondente alla proporzione che rappresenta il numero di abitanti equivalenti che si trovano in situazione di conformità con la sentenza del 2004.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*